

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Università degli Studi di Trieste, codice fiscale 80013890324, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1, (di seguito "Università"), nella persona del Pro-Rettore vicario, Prof. Valter Sergo, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

da una parte

E

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB, codice fiscale 90031700322, con sede legale in Area Science Park, Padriciano 99, 34149 Trieste (di seguito "ICGEB" o "l'Organizzazione"), nella persona del suo Direttore Generale, Prof. Lawrence Banks, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE:

- ICGEB è un'Organizzazione Internazionale che opera all'interno del sistema delle Nazioni Unite quale Centro di eccellenza per la ricerca, il cui Statuto è stato ratificato dall'Italia con la Legge 103/86;
- la formazione avanzata e il trasferimento tecnologico alle imprese nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, con particolare attenzione alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo, sono tra le attività principali della Organizzazione. I laboratori di ricerca di ICGEB operano in campi che comprendono la virologia l'immunologia, la terapia genica, la medicina rigenerativa, la neurobiologia, i tumori e la genetica molecolare umana;
- secondo quanto previsto dal proprio Statuto, ICGEB ha lo scopo di promuovere lo sviluppo scientifico dei Paesi Membri, inclusa l'Italia, e l'alta formazione dei ricercatori provenienti da questi stessi Paesi, in coerenza con gli indirizzi della politica di cooperazione nazionale, favorendo così lo

scambio di ricercatori e lo sviluppo di capitale umano;

- per questo scopo, tra le altre attività, ICGEB promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca, sia in forma indiretta, attraverso collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali ed internazionali, oltre alle collaborazioni in essere con le proprie sedi di New Delhi e Cape Town;
- l'Università ha come fine primario, in base al proprio Statuto, la promozione della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e della diffusione della cultura, e a tal fine può promuovere e attivare forme di collaborazione con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica che privata, anche per mezzo di accordi e convenzioni;
- una fruttuosa collaborazione scientifica e formativa esiste già tra le Parti da circa un ventennio, concretizzatasi nello scambio di ricercatori, l'esecuzione di progetti di ricerca comuni, la condivisione di strumentazione avanzata e la partecipazione alle rispettive attività formative (insegnamento frontale, tutoring, organizzazione di eventi scientifici);
- è riconosciuta sia dalla Università che da ICGEB l'importanza di coniugare attività formative a livello internazionale con attività di ricerca sperimentale di eccellenza;
- nel corso degli ultimi 5 anni, sono già state stipulate due Convenzioni quadro, rispettivamente, tra il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute e il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università e l'ICGEB per lo svolgimento di programmi di ricerca di comune interesse e la reciproca frequenza di docenti, ricercatori e studenti;
- è sentita la necessità, da parte di entrambe le Parti, di sistematizzare i rapporti, nell'ambito di una Convenzione quadro tra ICGEB e l'Ateneo, sulla cui base potranno essere stipulate Convenzioni attuative intese a regolamentare la collaborazione tra i due enti sul fronte della ricerca e della didattica;
- le Parti manifestano il comune interesse a continuare, ampliare e intensificare la reciproca collaborazione nelle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di

perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico a livello internazionale, inserendole in un ampio e durevole quadro convenzionale.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Definizioni)

- a) Per "Programma di Ricerca Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunte che le Parti definiranno nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi;
- b) per "Materiale Tecnico" si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che una parte potrà scambiare con l'altra parte in relazione all'attività prevista dalla presente Convenzione;
- c) per "Diritti della Proprietà Intellettuale e/o Industriale" o "IPR" si intendono brevetti, domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni, know-how, invenzioni e opere dell'ingegno;
- d) per "Background" si intende il Materiale Tecnico e la IPR preesistenti che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- e) per "Foreground" si intendono i risultati, incluse le informazioni, i materiali e le conoscenze, generati dalle attività previste in ogni Programma di Ricerca Congiunto. Questo include sia IPR che know-how non protetto (per esempio materiale confidenziale). Il Foreground include tutti i risultati tangibili e intangibili dell'attività di ricerca congiunta. I risultati generati al di fuori della Convenzione non costituiscono Foreground;
- f) per "Sideground" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente contratto, non voluto direttamente come risultato ma

comunque utile per le altre attività delle Parti.

- g) per “Informazioni Confidenziali” si intendono, senza limite alcuno, tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite alle attività delle Parti, tanto in forma scritta che orale, e in quanto tali tutelate dal Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 2

(Finalità della Convenzione)

2.1 Costituiscono finalità della Convenzione:

- facilitare e incoraggiare gli scambi tra docenti e ricercatori afferenti alle due Parti, permettendo ai ricercatori di ICGEB di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università, nel rispetto della normativa sulla didattica universitaria, e ai docenti e ai ricercatori dell'Università di svolgere attività didattica e attività di ricerca presso l'ICGEB, nei modi e alle condizioni che verranno definiti nell'ambito delle specifiche Convenzioni attuative;
- consentire agli studenti dell'Università di prendere parte a esperienze/programmi di ricerca presso ICGEB, e ai partecipanti ai programmi di formazione dell'ICGEB di prendere parte ad analoghe esperienze presso l'Università, sotto la guida dei docenti individuati come responsabili dei singoli progetti;
- sviluppare e coordinare il Programma di Ricerca Congiunto e sviluppo di reciproco interesse e, qualora se ne presenti l'occasione, partecipare congiuntamente a bandi di finanziamento per la formazione, la ricerca e la divulgazione scientifica sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- promuovere le attività di trasferimento tecnologico all'impresa attraverso il supporto degli Uffici competenti, e le iniziative e attività di promozione, valorizzazione e formazione messe in campo dalle due Parti in questo ambito.

Articolo 3

(Responsabili scientifici)

3.1 I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- a) per l'ICGEB: il Direttore Generale pro tempore;
- b) per l'Università: il Magnifico Rettore pro tempore;

3.2 Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile di propria nomina con altro Responsabile, dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 4

(Modalità di attuazione)

4.1 Le attività relative al Programma di Ricerca Congiunto dovranno essere definite e regolate tra le Parti mediante separati e specifici Accordi Attuativi.

Ciascun Accordo Attuativo comprenderà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca congiunto;
- un Responsabile di Progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- informazioni relative alla cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle Parti all'altra Parte per scopi di ricerca comune;
- una descrizione delle attività con riguardo agli aspetti di sicurezza, nella quale siano enunciati i rischi e le misure per l'eliminazione/mitigazione degli stessi;
- una descrizione della gestione dell'eventuale IP o attività spin-off che risultassero dall'esecuzione del Progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 8.3. Tale descrizione deve essere redatta con il contributo e autorizzata dall'Ufficio competente dei rispettivi enti, i quali offriranno inoltre ogni

supporto ai ricercatori che vorranno valorizzare le loro ricerche durante il processo di brevettazione, licensing, e/o creazione di spin-off.

- ogni Accordo Attuativo conterrà altresì l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli eventuali studenti, laureandi e dottorandi dell'Università e dei partecipanti ai programmi di formazione dell'ICGEB impegnati sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, nonché le attività ad essi affidate nell'ambito del PRC e l'impegno orario richiesto. Ogni accordo conterrà inoltre il tempo e le modalità d'impiego dei laboratori/locali di ICGEB e dei laboratori/locali dell'Università da parte di tali soggetti. L'elenco del personale universitario docente e ricercatore che partecipa ai programmi di ricerca congiunti e ad ogni altra attività prevista dagli specifici accordi attuativi viene proposto annualmente dal Responsabile di progetto dell'Università, previsto dall'accordo attuativo, al Dipartimento cui afferiscono le unità di personale coinvolte, unitamente alle attività svolte dagli stessi, per la relativa approvazione. Laddove siano previsti compensi aggiuntivi per il personale universitario di volta in volta coinvolto, questo sarà informato dalla Università che ai compensi percepiti si applicherà quanto previsto dal proprio "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità".

Tutti i soggetti coinvolti nello specifico Programma di Ricerca Congiunto saranno tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

4.2 La partecipazione al Programma di Ricerca Congiunto non farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di alcuna natura previdenziale e/o retributiva o assimilabile a lavoro subordinato, prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti ospitati. Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell'Accordo Attuativo che regola lo specifico Programma di Ricerca

Congiunto, nel rispetto, per quanto riguarda l'Università, delle normative che regolano la didattica universitaria e le collaborazioni nell'attività di ricerca.

4.3 In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'Università, d'intesa con ICGEB, offre la possibilità ai propri studenti, laureandi e dottorandi, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di attività di ricerca riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato di ricerca presso i laboratori dell'ICGEB. Analogamente, l'ICGEB, d'intesa con l'Università, offre ai propri ricercatori e ai partecipanti ai programmi di formazione di svolgere periodi di attività di ricerca riguardante la tesi di dottorato o il lavoro di post-dottorato presso i laboratori dell'Università. Tale possibilità non farà in alcun modo sorgere in capo all'ente ospitante obblighi di alcuna natura previdenziale e/o retributiva o assimilabile a lavoro subordinato, prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti del personale, degli studenti, laureandi, e dottorandi ospitati.

Articolo 5

(Pubblicazioni)

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel Programma di Ricerca Congiunto assicurino la massima collaborazione nella produzione di pubblicazioni scientifiche, garantendo al contempo che alla collaborazione in atto sia data adeguata risalto e visibilità in tutte le comunicazioni sia interne sia esterne, ed in particolare nel caso di pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

5.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground ed il Sideground di un Programma di Ricerca Congiunto, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente fornito al responsabile indicato dall'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto

per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- per proteggere le informazioni riservate sul Background: in tale ipotesi, la proroga varrà al massimo sino a quando il Background debba essere tenuto segreto secondo quanto previsto al comma 6.1 del successivo articolo 6;
- per consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda di brevetto, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza;
- per proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in accordo con il comma 6.2 del successivo articolo 6.

Articolo 6

(Riservatezza)

6.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 5, ogni informazione contenuta nel Background ed esplicitamente dichiarata come confidenziale dovrà essere trattata dalle Parti come tale, per un periodo di 5 (cinque) anni da quando è stata ricevuta.

6.2 Fatte salve le deroghe di cui al precedente articolo 5, ogni informazione esplicita o implicita contenuta nel Foreground e nel Sideground dovrà essere trattata dalle Parti come Informazione Confidenziale secondo quanto previsto al successivo comma 6.5 finché non siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di ultimazione del Progetto a cui le informazioni si riferiscono, salvo le attività inerenti al deposito di domande di brevetto o, più in generale, le attività volte a tutelare legalmente i risultati.

6.3 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente

senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- diventa pubblica senza che ci sia inadempimento dell'accordo ad opera delle Parti o di una Parte;
- è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui l'Università sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono all'Università.

6.4 Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

6.5 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 7

(Proprietà intellettuale)

7.1 Ciascuna delle Parti resta proprietaria del proprio Background.

7.2 Ciascuna Parte avrà la facoltà di consentire all'altra Parte l'accesso al proprio Background nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto. L'utilizzo parziale o totale del Background per fini diversi da quelli previsti dal Programma di Ricerca Congiunto è vietato se non previa autorizzazione scritta della parte che ne è proprietaria;

7.3 La titolarità dei diritti del Foreground e del Sideground, nonché le modalità di sfruttamento economico degli stessi dovranno essere stabilite di volta in volta per i singoli Programmi di Ricerca

Congiunti in base all'apporto dei Partner in termini di contributo inventivo, apporto economico e strumentale, e del numero di inventori coinvolti. In questo caso, le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per la gestione e valorizzazione della Proprietà intellettuale di cui potrebbero diventare contitolari, secondo quanto stabilito nell'art. 4.1.

7.4 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground ed il Sideground per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 6.2.

Articolo 8

(Garanzie)

8.1 Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dei regolamenti ad esse applicabili contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli eventuali studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi e partecipanti a programmi di formazione impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

8.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti ad esse applicabili, nessuna esclusa e/o eccettuata.

Articolo 9

(Sicurezza)

9.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza o in quelli di altre strutture convenzionate, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm. per l'Università ed al regolamento e procedure interne vigenti per ICGEB.

9.2 Pertanto, in caso di accesso di soggetti in qualsiasi modo collegati all'altra Parte, ciascuna

Parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative alle procedure ed ai comportamenti che devono essere osservati per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro propria e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto dello specifico Programma di Ricerca Congiunto o di cui all'art. 4 e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi incaricati della Prevenzione, Protezione e Sicurezza.

Articolo 10

(Durata, Recesso e Risoluzione della Convenzione)

10.1 La presente Convenzione ha la durata di tre (3) anni a far tempo dal 6 aprile 2021 e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con raccomandata A/R o Posta Elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.

10.2 Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Resta inteso tra le Parti che i Programmi di Ricerca Congiunti disciplinati dagli Accordi Attuativi stipulati ai sensi del precedente art. 4 e che siano ancora in corso alla data del recesso, saranno portati a termine.

10.3 Ciascuna Parte si riserva il diritto di chiedere la risoluzione della presente Convenzione in caso di grave inadempimento degli obblighi convenzionali da parte dell'altra Parte. In tal caso, la Parte interessata metterà in mora la Parte inadempiente con comunicazione inviata mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine, la risoluzione avrà pieno effetto a

partire da quella data, fatto salvo il diritto di agire in qualunque altra sede per gli eventuali danni subiti.

Articolo 11

(Modifiche)

11.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione produrranno effetto solo se esplicitamente accettate da entrambe le Parti per iscritto.

11.2 Sono comunque escluse modifiche che comportino l'assunzione di oneri finanziari e/o contributivi a carico di una delle Parti.

Articolo 12

(Controversie)

12.1 Le Parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere rispetto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.

12.2 Qualora le controversie non siano altrimenti risolvibili e nel caso di cui all'art. 10.3 le stesse saranno devolute ad arbitrato. La sede dell'arbitrato sarà Trieste e la lingua sarà l'italiano.

Articolo 13

(Privilegi e Immunità)

Nulla di quanto è contenuto nella presente Convenzione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'ICGEB, in virtù del suo Atto Costitutivo, ratificato dall'Italia con la Legge 103/86.

Articolo 14

(Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a taxa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della presente Convenzione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 15

(Comunicazioni)

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a ICGEB:


Direttore Generale ICGEB - Padriciano 99, 34149 Trieste, Tel: +39 040.3757324, email: Director.General@icgeb.org; pec: Administration@pec.icgeb.org

Se all'Università:

Magnifico Rettore Università di Trieste - Piazzale Europa 1, 34127 Trieste Tel : +39 040.5583001; email: rettore@units.it; pec: ateneo@pec.units.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, data della firma digitale



Prof. Valter Sergo

Pro- Rettore vicario

Università degli Studi di Trieste

Trieste, data della firma digitale

Prof. Lawrence Banks

Direttore Generale

ICGEB